

REGOLAMENTO COPPA PROVINCIA DI RIMINI di TERZA CATEGORIA

Stagione Sportiva 2024-2025

A. SVOLGIMENTO

1. Alla Coppa di terza Categoria della delegazione di Rimini partecipano di diritto le ventisei (26) squadre iscritte ai due gironi di terza categoria gestiti dalla Delegazione di Rimini. Le Squadre si incontreranno con le modalità di seguito specificate.

Primo turno

Sei squadre verranno sorteggiate e passeranno direttamente al secondo turno, le rimanenti 20 squadre si affronteranno in gare di andata e ritorno, gli abbinamenti saranno effettuati ad insindacabile giudizio della Delegazione Provinciale di Rimini. In tali gare, in caso di parità di punteggio alla fine dei tempi regolamentari, si procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali". Le Squadre vincenti di detti incontri saranno ammesse al Secondo turno.

Secondo turno

Al secondo turno (ottavi di finale) prenderanno parte le dieci squadre vincenti del primo turno alle quali si aggiungeranno le sei squadre già ammesse al secondo turno come specificato al punto precedente. Le Squadre si incontreranno in gara unica, formula a tabellone con sorteggio integrale a cura della Delegazione di Rimini. In tali gare, in caso di parità di punteggio alla fine dei tempi regolamentari, si procede direttamente con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

La Squadra vincente di detti incontri saranno ammesse al terzo turno.

Terzo turno (Quarti di finale).

Le otto (8) squadre vincenti il secondo turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata così come da tabellone formato secondo le modalità di cui al punto precedente (secondo turno). In tali gare, in caso di parità di punteggio alla fine dei tempi regolamentari, si procede direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali". Le Squadre vincenti di detti incontri saranno ammesse al quarto turno.

Quarto turno (semifinali).

Le 4 quattro vincenti il terzo turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata così come da tabellone formato al secondo turno. In tali gare, in caso di parità di punteggio alla fine dei tempi regolamentari, si procede direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali". La Squadra vincente di detti incontri sarà ammessa al Secondo turno. Le Squadre vincenti delle semifinali (quarta fase) accederanno alla finale 1°/ 2° posto.

4. Finale 1°/ 2° posto

Le finali si disputeranno in gara unica in campo neutro. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali". La Squadra vincente della Finale Provinciale sarà la vincitrice della Coppa Provinciale di Terza Categoria di Rimini.

B. DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLA FASE PROVINCIALE

1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari:

- le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
- i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;
- le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello;

2. Per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo Territoriali presso la Delegazione di Rimini instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia;
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato, a mezzo PEC e comunque essere depositato presso la sede della Delegazione e/o il Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo PEC.

5. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari : la seconda ammonizione e l'espulsione irrogate nelle gare durante la fase regionale determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari

C. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.

1. Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove previsti, sono effettuati ad insindacabile giudizio della Delegazione Provinciale di Rimini

2. Tutte le gare hanno la durata di 90' divisi in due tempi da 45'. Tempo d'attesa ridotto a 30'.

3. Nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a un massimo di cinque sostituzioni, indipendentemente dal ruolo e senza limitazioni alle interruzioni della gara (non vi sono limiti agli slot di sostituzione). Nell'eventualità di tempi supplementari non sono consentite sostituzioni aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate durante la gara (cinque).

4. L'orario di gara per la disputa delle gare diurne deve intendersi l'orario ufficiale. L'orario di gara per la disputa delle gare infrasettimanali è fissato per le ore 20,30. Le Società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione dovranno attivarsi per tempo per trovare idonea soluzione alternativa, dandone preventiva comunicazione a questa delegazione tramite PEC, almeno cinque giorni prima della gara.

5. Nel caso in cui una Società rinunci, per un qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verrà applicata nei suoi confronti la sanzione della perdita della gara per 0-3 (art. 10 C.G.S.) e conseguentemente l'esclusione dalla competizione. La rinuncia alla disputa di una gara comporta inoltre la comminazione di ammende previste dalle norme federali del CGS e del comunicato n. 1 della LND e del CRER.

6. Per quanto non contemplato nel presente "Regolamento" si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva.

7. Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione ed insindacabile giudizio della Delegazione di Rimini con apposito documento che sarà pubblicato nei Comunicati Ufficiali.